



**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

**Sede operativa nazionale**

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 24 Maggio 2012

**INP12147  
SM**

**OGGETTO: INPS. Chiarimenti sulla prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali.**

L'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di computo del termine prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali, in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

Al riguardo, è stato precisato che a seguito di nuovi orientamenti giurisprudenziali, per ottenere l'allungamento dei termini prescrizione da 5 a 10 anni, la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima della scadenza della prescrizione quinquennale (art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995). In caso contrario, la denuncia non costituisce un atto idoneo a rendere operante tale meccanismo e, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione quinquennale.

Ad esempio, di regola, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. Tuttavia, in presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza dei contributi (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza dei contributi).

Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'Istituto deve comunque inviare al datore di lavoro un atto interruttivo.

Viene chiarito, infine, che le denunce presentate ad altri Enti ovvero da soggetti diversi (per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva) non sono valide a tali fini.

Cordiali saluti